

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1854

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002 (*)

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'elezione del Parlamento della Repubblica con un sistema elettorale essenzialmente maggioritario impone l'adeguamento anche del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Il mantenimento del vigente sistema, infatti, comporterebbe la compresenza nel medesimo organo costituzionale di dieci membri di elezione parlamentare con origine maggioritaria della loro legittimazione, e di venti membri di elezione togata a supporto proporzionale praticamente puro, nonostante le blande, quanto confuse, parcellizzazioni dell'originario collegio unico nazionale e l'introduzione di una soglia di accesso, come previste ai sensi della legge 12 aprile 1990, n. 74. Inoltre la trasformazione del sistema elettorale dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura in senso maggioritario favorirebbe la scelta di candidati professionalmente stimati sulla base di una conoscenza certamente diretta, purchè si contenga il collegio elettorale in termini territoriali omogenei e ristretti, in tal modo consentendo di evitare la costituzione di strumentalizzazioni elettorali del voto da parte di gruppi organizzati per meri fini di accaparramento di posizioni di potere, sfruttando la disomogeneità delle piante organiche degli uffici più grandi nell'ambito di enormi collegi elettorali, attualmente comprendenti anche fino a dieci diversi distretti di corte d'appello. È noto come nel recente passato la scelta dei membri eletti sia stata ristretta praticamente ai candidati favoriti dai gruppi di pressione costituitisi presso i pochi distretti con un elevatissimo numero di magistrati in dotazione organica, con ciò subordinando l'eventuale rappresentatività dei ben più nu-

merosi distretti a più modesta dotazione organica allo strapotere ed all'arbitrio delle «correnti» consolidate soprattutto a Roma, Napoli, Milano e Bologna. Appare, pertanto, opportuna e coerente con la generale riaffermazione di principi rappresentativi volti a restituire dignità e moralità alle supreme Istituzioni della Repubblica consentire a ciascun distretto (o, al più, a coppie di distretti limitrofi) la scelta di un proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore della magistratura, con ciò anche favorendo la più ampia garanzia di effettiva e diretta conoscenza, in capo agli eletti, dei reali problemi dell'intero sistema giudiziario nazionale, per il più efficace adempimento dei doveri che l'articolo 105 della Costituzione pone in capo al Consiglio superiore della magistratura.

Altrettanto coerente con questa impostazione appare, altresì, la riduzione della rappresentanza riservata dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, avuto anche riguardo alla presenza nel collegio dei due rappresentanti di diritto ai sensi dell'articolo 104, terzo comma, della Costituzione. Ogni collegio così ridefinito eleggerà un proprio rappresentante sulla base di candidature singole, supportate da un numero minimo di presentatori, appartenenti esclusivamente all'ambito del distretto al quale la candidatura si riferisce. Il candidato dovrà esercitare funzioni giurisdizionali effettive nell'ambito del distretto per il quale si candida. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i magistrati fuori ruolo per qualsiasi motivo, salvo che per motivi di maternità o di salute; sono esclusi dall'elettorato i magistrati che siano stati addetti nel quadriennio precedente all'elezione ad attività amministrative presso

il Ministero della giustizia o alla segreteria ed all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura. Ovviamente, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dell'e-

letto per qualsiasi motivo, si provvederà alla parziale riconvocazione dei comizi elettorali per il solo distretto per il quale la rappresentanza è venuta meno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; sei magistrati.

I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; quattro magistrati».

Art. 2.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*). - 1. I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: uno tra i magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciannove tra i magistrati che esercitano funzioni di merito.

2. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati in ruolo organico, con voto personale, segreto e diretto.

3. All'elezione di cui al comma 2 partecipano, altresì, i magistrati in aspettativa esclusivamente per motivi di salute o maternità.

4. Partecipano all'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura anche gli uditori giudiziari presso l'ufficio di destinazione qualora abbiano già

preso possesso delle funzioni giurisdizionali, ovvero presso l'ufficio dove svolgono il tirocinio».

Art. 3.

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Ineleggibilità*). - 1. Non sono eleggibili al Consiglio superiore della magistratura i magistrati che:

a) non esercitino funzioni giudiziarie al momento della convocazione delle elezioni;

b) prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio superiore della magistratura, per il cui rinnovo sono convocate le elezioni;

c) siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura o abbiano svolto funzioni di qualsiasi natura presso il Ministero della giustizia nel quadriennio antecedente le elezioni.

2. Non sono eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina.

3. Non sono eleggibili i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, sia stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonizione. Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura quando, dalla data del relativo provvedimento, siano trascorsi almeno dieci anni ad essa non sia stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

4. I magistrati sospesi dall'esercizio delle loro funzioni non sono eleggibili e sono esclusi dal voto.

5. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono essere rieletti».

Art. 4.

1. L'articolo 23-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'articolo 4 della

legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 7 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Elezione dei componenti magistrati*). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio nazionale per la elezione di un magistrato della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in diciannove collegi territoriali uninominali costituiti secondo quanto stabilito nella tabella A allegata alla presente legge.

2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio elettorale loro riservato.

3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.

4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti ad uffici presso la Corte di cassazione si considerano appartenenti al collegio elettorale territoriale del distretto di Roma.

5. Concorrono alle elezioni di ciascun collegio i singoli candidati presentati almeno da trenta elettori del medesimo collegio.

6. Concorrono alle elezioni di ciascun collegio i singoli candidati presentati almeno da trenta elettori del medesimo collegio.

7. Ciascun elettore non può presentare più di una candidatura a pena di invalidità della firma di presentazione per tutte le candidature alla quale detta firma si riferisce.

8. I presentatori non sono eleggibili.

9. Le firme di presentazione sono autenticate dal capo dell'ufficio presso il quale il presentatore esercita le sue funzioni.

10. Ciascun elettore riceve una sola scheda contenente l'elenco dei candidati all'elezione nel proprio collegio uninominale.

11. Il voto si esprime con l'indicazione di uno solo tra i candidati, a pena di nullità».

Art. 6.

1. Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituiti dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sono sostituiti dai seguenti:

«Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le singole candidature devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse, per ciascun collegio nominale, viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine relativo di presentazione. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori; controlla, altresì, che siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori, nonchè quelle di soggetti ineleggibili; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Le candidature sono immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore della magistratura ed inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, separatamente per ciascun collegio uninominale, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici, in via urgente anche a mezzo telefax, e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie».

Art. 7.

1. Il nono comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi proclamando eletto per ciascun collegio elettorale uninominale il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

2. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Rinnovo parziale delle elezioni*). - 1. In tutti i casi nei quali un componente magistrato eletto al Consiglio superiore della magistratura venga a cessare dalle sue funzioni anteriormente allo scioglimento del Consiglio stesso, viene indetto un rinnovo dell'elezione, limitato al collegio elettorale rispetto al quale è venuta meno la rappresentanza consiliare, con le medesime modalità previste agli articoli precedenti, entro sei mesi dal verificarsi della vacanza».

2. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è abrogato.

Art. 10.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è annessa la tabella A di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 11.

1. Le elezioni già indette per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura sono sospese per consentirne l'attuazione, al più presto, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 5, comma 1))

TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI PER L'ELEZIONE
DEI MAGISTRATI DI MERITO

1. Torino;
2. Genova;
3. Milano;
4. Brescia-Trento-Bolzano;
5. Trieste-Venezia;
6. Bologna;
7. Firenze;
8. Ancona-Perugia;
9. L'Aquila-Campobasso;
10. Roma;
11. Napoli;
12. Bari;
13. Lecce-Potenza;
14. Salerno-Catanzaro;
15. Reggio Calabria;
16. Palermo;
17. Catania-Messina;
18. Caltanissetta;
19. Cagliari.

